



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI MILANO

SEZIONE 13

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |       |                       |
|--------------------------|-------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | _____ | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | _____ | Giudice               |
| <input type="checkbox"/> | _____ | Giudice               |
| <input type="checkbox"/> | _____ |                       |

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 4128/2018  
depositato il 18/07/2018

- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 06820189010593203000 IRPEF-ALTRO  
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 06820189010593203000 IRAP  
contro:  
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - MILANO

proposto dal ricorrente:

difeso da:  
TOFFALI GIOVANNI  
VIA MALTA N. 10 25124 BRESCIA BS

SEZIONE

N° 13

REG.GENERALE

N° 4128/2018

UDIENZA DEL

21/01/2019 ore 15:00

N° 581/19

PRONUNCIATA IL:

21/1/19

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

11/2/19

Il Segretario

**IN FATTO**

Con ricorso inviato in data 18.07.2018, rappresentata e difesa come in atti, impugnava l'avviso di intimazione n. 06820189010593203000, notificato dall'agenzia delle entrate - riscossione di Milano, limitatamente alle cartelle di pagamento nn 06820080327507366000, 06820100179212461000, 06820110000845118000, 06820110433384474000, 06820130221142668000, 06820150018945266000, 06820150094832357000, 06820150110882036000, 0682016 0119138391000 per complessivi € 30.616,96 a titolo di Irpef, Iva ed altro; ne chiedeva l'annullamento, eccependo la nullità della notifica delle prodromiche cartelle di pagamento e la nullità dell'intimazione per carenza di motivazione.

Si costituiva in giudizio l'agenzia delle entrate-riscossione di Milano che eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso, sotto il profilo della tempestività, in quanto tutte le cartelle erano state regolarmente notificate.

Faceva presente che, con riferimento alle cartelle di pagamento cartelle nn 06820080327507366000 - 06820100179212461000, doveva dichiararsi cessata la materia del contendere in quanto annullate ex lege ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 119/2018 convertito in legge 136/2018 pubblicata in G.U. del 18.12.2018.

Faceva presente che la cartella n. 06820110000845118000 era stata notificata in data 26.01.2011 e quella n. 06820110433384474000 era stata notificata risulta in data 13.01.2012 (ved. all. 3 controdeduzioni); precisava che con riferimento a tale ultima cartella era stato effettuato, in data 16.03.2012, uno sgravio parziale pari a € 1.764,40.

Concludeva per il rigetto del ricorso, in quanto erano infondate le eccezioni afferenti la nullità dell'intimazione di pagamento; con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.

**MOTIVAZIONE**

Con il ricorso in esame parte ricorrente ha impugnato l'avviso di intimazione n. 06820189010593203000, limitatamente alle cartelle di pagamento nn 06820080327507366000, 06820100179212461000, 06820110000845118000, 06820110433384474000, 06820130221142668000, 06820150018945266000, 06820150094832357000, 06820150110882036000, 0682016 0119138391000 per complessivi € 30.616,96 a titolo di Irpef, Iva ed altro, deducendo l'omessa notifica delle stesse.

L'agenzia delle entrate-riscossione di Milano, costituendosi in giudizio, ha controdedotto con riferimento alle sole cartelle di pagamento contrassegnate dai nn. 06820080327507366000 - 06820100179212461000 - 06820110000845118000 - 06820110433384474000.

Preliminarmente va dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alle cartelle nn. 06820080327507366000 - 06820100179212461000, in applicazione dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 119/2018, che testualmente dispone quanto segue:

*"I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili."*

L'importo delle suddette cartelle è, certamente, inferiore ad euro mille e, pertanto, è pacifico che debba dichiararsi cessata la materia del contendere, come richiesto da parte resistente.

In ordine alle cartelle di pagamento n. 06820110000845118000 e n. 06820110433384474000 va detto che risulta *per tabulas* che la cartella n. 06820110000845118000 sia stata notificata in data 26.01.2011 e quella n. 06820110433384474000 sia stata notificata risulta in data 13.01.2012 (ved. all. 3 controdeduzioni); con riferimento a questa ultima cartella è stato effettuato, in data 16.03.2012, uno sgravio parziale pari a € 1.764,40.

E' evidente, quindi, che, in relazione alle suddette cartelle, l'avviso di intimazione, impugnato con il ricorso in esame, non può essere considerato come il primo atto ricevuto, in quanto è stato preceduto dalla notifica delle suindicate cartelle di pagamento.

Priva di fondamento è, pertanto, l'eccezione di parte ricorrente afferente la prescrizione della pretesa tributaria.

Va osservato che l'art. 2946 del codice civile stabilisce che i diritti si prescrivono con il decorso di dieci anni (*prescrizione decennale ordinaria*), salvi i casi in cui la legge dispone diversamente; per i diritti in questione non esiste alcuna norma che preveda uno specifico termine di prescrizione (Cass. 15 giugno 2011, n. 13080).

Tale termine non è decorso, in quanto l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 08 maggio 2018, e, quindi, prima del decorso del termine di prescrizione decennale, atteso che la cartella n. 06820110000845118000 è stata notificata in data 26.01.2011 e quella n. 06820110433384474000 è stata notificata risulta in data 13.01.2012.

Il ricorso, quindi, va rigettato con riferimento alle predette cartelle di pagamento.

In ordine alle residue cartelle di pagamento contraddistinte dai nn. 06820130221142668000, 06820150018945266000, 06820150094832357000, 06820150110882036000, 06820160119138391000, parte resistente non ha fornito la prova della notifica delle stesse e, pertanto, in relazione a tali cartelle il ricorso può trovare accoglimento, con conseguente annullamento delle prodromiche cartelle di pagamento.

Per completezza espositiva va detto che l'eccezione di parte ricorrente in ordine al calcolo degli interessi di mora è palesemente infondata e pretestuosa.

L'art. 30 del D.P.R. n. 602/73 recita: "*Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi*".

Tali interessi non vengono calcolati in seno alla cartella di pagamento, né potrebbero, perché la loro applicazione inizia a decorrere, trascorsi infruttuosamente 60 giorni dalla relativa notifica.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8613 del 15 aprile 2011, ha evidenziato, peraltro, come il tasso annuo degli interessi sia noto e conoscibile, perché determinato con provvedimento generale e come i limiti temporali di riferimento (*dies a quo e dies ad quem*), necessari per il calcolo, siano anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati.

Trattasi, quindi, di doglianza generica, non avendo parte ricorrente fornito indicazioni in ordine ad eventuali errori commessi dal concessionario in sede di calcolo.

Il parziale accoglimento del ricorso giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

#### **P.Q.M.**

La commissione accoglie il ricorso relativamente alle cartelle di pagamento contraddistinte dai nn. 06820130221142668000, 06820150018945266000, 06820150094832357000, 06820150110882036000, 06820160119138391000 e, per l'effetto, dispone l'annullamento delle stesse;

dichiara cessata la materia del contendere relativamente alle cartelle di pagamento nn. 06820080327507366000 - 06820100179212461000;

rigetta il ricorso relativamente alle cartelle di pagamento nn. 06820110000845118000; 06820110034584407000.

Spese compensate.

Milano, 21.01.2019

Il presidente

